

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTI SECONDA

Roma, 20 maggio 2000

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione); e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite internet accedendo al sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it)

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85082140).

Per INFORMAZIONI sul servizio e richieste di ABBONAMENTO rivolgersi all'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO, Roma, Piazza Verdi n. 10 - AREA COMMERCIALE, Tel.: 0685082207 - 0685082150 Fax: 0685082520 e-mail: [INFOIPZS@MAIL.IPZS.IT](mailto:INFOIPZS@MAIL.IPZS.IT)

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale, nonché sul Servizio di Bollettino Ufficiale in via telematica.

## SOMMARIO

### PARTE I

#### ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 luglio 1999, n. 3741.

Autorecupero del patrimonio immobiliare. Schema tipo di convenzione di cui all'art. 3 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 55 ..... Pag. 4

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 1999, n. 5638.

Determinazione dei parametri per la definizione dello stato di bisogno degli invalidi del lavoro e rivalutazione dell'assegno di incollocamento per il biennio 1999-2000 .. Pag. 5

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 febbraio 2000, n. 446.

Comune di Magliano Sabino (Rieti). Variante al piano regolatore generale, località Frangellini. Approvazione. .... Pag. 6

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 febbraio 2000, n. 468.

Individuazione delle aree di salvaguardia ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 e decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. Comune di Barbarano Romano «sorgente di Fontana Fica, Pischiardello, Canale e del Pozzo di S. Quirico» ..... Pag. 8

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 febbraio 2000, n. 529.

Individuazione del periodo di massimo rischio di incendi boschivi per l'anno 2000 e conseguente dichiarazione dello stato di grave pericolosità ..... Pag. 15

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 febbraio 2000, n. 581.

Programma annuale degli interventi di prevenzione e lotta agli incendi boschivi per l'anno 2000 ..... Pag. 17

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 marzo 2000, n. 769.

Comune di Orano (Viterbo). Variante di adeguamento al piano regolatore generale. Deliberazione di consiglio comunale n. 33 del 20 giugno 1997. Approvazione ..... Pag. 20

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2000, n. 839.

Pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio della deliberazione n. 5638 del 30 novembre 1999 concernente: Determinazione dei parametri per la definizione dello stato di bisogno degli invalidi del lavoro e rivalutazione dell'assegno di incollocamento per il biennio 1999-2000. .... Pag. 22

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2000, n. 848.

Comune di Roma. Variante alle N.T.A. per piano regolatore generale relativa all'art. 4, punto 4, lettera d). Delibera consiliare n. 118 del 20 giugno 1996. Approvazione ..... Pag. 22

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22 FEB. 2000

ADDI' **22 FEB. 2000**

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.  
..... OMISSIS

PRESIDENTE BADALONI - ASS.RI DONATO - MARRONI -

ASSENTI: \_\_\_\_\_

DELIBERAZIONE N° 529

OGGETTO: Individuazione del periodo di massimo rischio di incendio boschivi per l'anno 2000 e conseguente dichiarazione dello stato di grave pericolosità'.



**Oggetto: Individuazione del periodo di massimo rischio di incendi boschivi per l'anno 2000 e conseguente dichiarazione dello stato di grave pericolosità.**

**LA GIUNTA REGIONALE**

**SU PROPOSTA** dell'Assessore all'Utilizzo, Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali, Giovanni Hermanin;

**VISTA** la L.R. 4 febbraio 1974, n. 5 ed il relativo regolamento 27 marzo 1975, n. 2;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina dello smaltimento dei rifiuti;

**VISTA** la Legge 8 giugno 1990, n. 142, che stabilisce il nuovo ordinamento delle autonomie locali;

**VISTA** la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, che disciplina il servizio di protezione civile, e segnatamente gli artt. 12, 13 e 15;

**VISTA** la Legge 8 agosto 1995, n. 339, di conversione del Decreto Legge 10 luglio 1995, n. 275, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale;

**VISTA** la Legge Regionale 18 novembre 1991, n. 74 che istituisce le strutture regionali e ne definisce le competenze in materia di utilizzo, tutela e valorizzazione delle risorse ambientali;

**VISTA** la D.G.R. del 4.2.1997 n. 333, con la quale è stata varata una parziale riorganizzazione delle strutture regionali accorpando la competenza sulla prevenzione e lotta agli incendi boschivi al Settore Protezione Civile;

**VISTA** la Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17, che regola la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio;

**VISTA** la deliberazione consiliare 15 giugno 1988, n. 669, che fissa i criteri e gli obiettivi dell'attività regionale anticendi boschivi, ribaditi anche nella successiva deliberazione 31 maggio 1989, n. 925;

**VISTO** il D.Lgs.vo 31.3.1998, n. 112 che inquadra la lotta agli incendi boschivi nella materia della Protezione Civile;

**CONSIDERATO** che, sulla base delle rilevazioni operate dal Dipartimento della Protezione Civile (Ufficio previsione e Prevenzione - Servizio Rischio incendi boschivi) come dal Ministero delle Risorse Agricole, alimentari e forestali nonché dal Coordinamento regionale C.F.S. il periodo di maggiore frequenza degli incendi boschivi e quindi di maggior rischio nel territorio del Lazio risulta essere quello dalla metà del mese di giugno alla metà del mese di settembre;

**RILEVATO** che il fenomeno degli incendi boschivi manifesta un incremento nel numero dei fenomeni e nelle conseguenze anche in altri periodi dell'anno solare che corrispondono ad una più intensa, ancorché occasionale, antropizzazione ed utilizzazione delle zone boscate, in concomitanza delle quali occorre estendere le cautele e le prescrizioni valide per il periodo di grave pericolosità e predisporre uno stato di particolare "allerta" delle strutture operative;

**PRESO ATTO** della peculiarità dei diversi ambienti naturali regionali, in conseguenza dei quali possono determinarsi situazioni specifiche di emergenza, per fronteggiare le quali può rendersi necessaria l'adozione di provvedimenti più restrittivi od estensibili ad altri periodi dell'anno;

**CONSIDERATO** che l'abbruciamento delle stoppie e degli altri residui di lavorazione agro-silvo-pastorale risulta essere una delle principali cause della diffusione degli incendi nel Lazio;

**all'unanimità**

**D E L I B E R A**

1. di dichiarare per l'anno 2000 lo stato di "Grave Pericolosità" per rischio di incendi boschivi sul territorio del Lazio nel periodo tra il 15 giugno ed il 17 settembre;
2. di dichiarare lo stato di "Allerta" nei periodi individuati nelle prescrizioni che seguono;
3. di vietare i comportamenti individuati nelle prescrizioni che seguono per tutto il periodo di "Grave Pericolosità" e durante quelli di "Allerta";
4. di autorizzare le autorità locali competenti a dare la massima pubblicità a quanto prescritto e stabilito nella presente deliberazione mediante la pubblica affissione, anche per estratto, su idonei manifesti, nonché ricorrendo ai locali mezzi di comunicazione ed a ribadire, con proprie ordinanze, obblighi e divieti in essa contenuti;



5. di autorizzare le autorità locali competenti altresì, qualora lo ritengano opportuno, per motivi urgenti e contingibili e sentito il competente coordinamento provinciale del C.F.S. ad estendere temporaneamente l'applicazione delle stesse prescrizioni od a dettare norme più restrittive;

**6. di impartire le seguenti PRESCRIZIONI:**

**6.1. PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITA'.**

**6.1.1. DETERMINAZIONE.**

Per l'anno 2000, il periodo di massima pericolosità per rischio di incendi boschivi, nella Regione Lazio, è individuato, per ogni effetto, dal 15 giugno al 17 settembre.

**6.1.2. PRESCRIZIONI E DIVIETI.**

Nel periodo di massima pericolosità per rischio di incendi boschivi è vietato, nelle zone boscate ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascolivi o incolti, compiere azioni che possono arrecare pericolo mediato od immediato di incendio.

A questo fine, in attuazione della L.R. 2.5.95, n. 17, art. 38 comma 1 per "abbruciamenti per intervento di previsione anticendio autorizzato" si intendono quelli per i quali sarà stata inoltrata domanda al Comando della Stazione C.F.S. competente per territorio la quale non abbia espressamente e formalmente opposto un rifiuto entro cinque giorni.

Entro il medesimo termine di cinque giorni, l'autorizzazione può essere concessa esplicitamente, ma con l'aggiunta di prescrizioni ulteriori e con la modifica di taluni dei parametri proposti.

Mentre la disciplina di cui al citato comma 1 dell'art. 38 vige dal 1° marzo al 30 novembre, la deroga prevista dal comma 2 è subordinata alla medesima autorizzazione per il periodo di massima pericolosità e cioè dal 1° marzo al 30 novembre, al fine di prevenire la perdita del controllo di operazioni di abbruciamento.

Nella domanda, che dovrà essere presentata con modalità che garantisca la certezza della data, dovranno essere specificati:

- a) generalità dell'esecutore e/o del responsabile dell'operazione di abbruciamento il quale assume le responsabilità civili ed al quale verranno riferite quelle penali per eventuali incendi che si dovessero verificare a causa di omissioni o di irregolarità compiute prima, durante e dopo l'abbruciamento medesimo;
- b) ubicazione del terreno sul quale l'abbruciamento avrà luogo;
- c) data, ora di inizio e presunta ora del termine;
- d) numero e nominativi delle persone impiegate nell'operazione;
- e) prescrizioni tecniche (disposte dall'Autorità forestale o proposte dall'esecutore e/o del responsabile dell'operazione di abbruciamento) da attuare per evitare il rischio di propagazione di incendi, come:
  - f) perimetrazioni del terreno con solchi di aratro di varia larghezza;
  - g) procedere per Settori e controvento;  
eventuale disponibilità di acqua e/o di attrezzatura antincendio;
  - h) altri eventuali interventi preventivi disposti a seconda dei casi specifici;
  - i) assoggettamento ad eventuali motivi ostativi all'esecuzione dell'operazione, quali, ad esempio, la contingente presenza di forte vento.



Sono escluse dal divieto le operazioni connesse alla gestione colturale ed economica dei fondi destinati alla produzione frutticola di impianti anche arborei, con particolare riferimento ai castagneti da frutto.

Nel periodo di massima pericolosità per rischio di incendi boschivi, le autorità forestali possono inoltre disporre motivatamente la sospensione od il rinvio delle operazioni di abbruciamento.

Tutti gli Enti ed i privati possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agrari, prati, pascoli e incolti devono adoperarsi in ogni modo al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi. In tal senso si prescrivono i seguenti interventi preventivi:

1. perimetrazione con solchi di aratro per una fascia di almeno 5 metri (oppure 10 se adiacenti linee ferroviarie) e sgombero da covoni di grano e/o altro materiale combustibile di:
  - a) terreni su cui si trovano stoppie e/o altro materiale vegetale erbaceo od arbustivo facilmente infiammabile che siano confinanti con boschi e/o vie di transito;
  - b) terreni coltivati a cereali dopo il raccolto;

- c) terreni incolti.
2. ripulitura dalla vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette ai sensi della Legge Regionale 19 settembre 1974, n. 61) delle aree boscate confinanti con strade ed altre vie di transito per una profondità di almeno 5 metri;
  3. ripulitura da parte degli Enti interessati (ANAS, FS, Amministrazioni Provinciali e Comunali, ecc) della vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette ai sensi della Legge Regionale 19 settembre 1974, n. 61) presente lungo le scarpate stradali, autostradali e ferroviarie, nel rispetto delle norme vigenti, compreso il codice della strada;
  4. graduale conversione a fustaia della porzione perimetrale dei boschi cedui confinanti con strade, per una fascia di almeno 10-20 metri di profondità (in quanto la forma di governo a fustaia diminuisce il rischio di propagazione di incendi rispetto ai boschi governati a ceduo).

I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per loro negligenza o per l'inosservanza delle prescrizioni impartite.

I Sindaci e le Autorità Locali, ciascuno nei territori e negli ambiti di rispettiva competenza, anche nella loro qualità di Autorità Locali di protezione civile, ai sensi dell'art. 15 Legge 24 febbraio 1992, n. 1992, n. 225, sono tenuti a fare osservare gli obblighi ed a far rispettare i divieti sopra elencati, in quanto legalmente disposti dall'autorità competente.

Le Province verificano le azioni intraprese degli Enti Locali per assicurare il rispetto di quanto disposto, promuovendo e coordinando le attività più opportune per realizzare una efficace prevenzione del rischio di incendi boschivi (artt. 14 e 15 Legge 8 giugno 1990, n. 142). Inoltre, per quanto di competenza coordinano, nel corso dell'anno, le azioni delle Associazioni di volontariato di protezione civile, promuovendo, se del caso corsi di aggiornamento e di specializzazione nel Settore dell'Antincendio Boschivo.

La mancata osservanza degli obblighi di cui ai punti precedenti, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente.

Per le trasgressioni ai divieti di cui sopra, saranno applicate, oltre ai provvedimenti di natura penale, ove riscontrabili, le sanzioni previste dagli art. 10 e 11 della Legge 1° marzo 1975, n. 47, come modificata dalla Legge 4 agosto 1984, n. 424.

Le autorità Locali competenti danno la massima pubblicità a quanto sopra prescritto e stabilito mediante la pubblica affissione, anche ricorrendo ai locali mezzi di comunicazione e possono ribadire, con proprie ordinanze, obblighi e divieti in essa contenuti; possono altresì, qualora lo ritengano opportuno, per motivi urgenti e contingibili e sentito il Coordinamento Provinciale del C.F.S. estendere temporaneamente l'applicazione delle stesse prescrizioni o dettare norme più restrittive.

## 6.2 PERIODI DI ALLERTA.

### 6.2.1. PREVISIONE.

Oltre al periodo di massima pericolosità per rischio di incendi boschivi, nella Regione Lazio, sono previsti altri periodi nei quali è necessario che tutti gli Enti e le strutture competenti vigilino con particolare allerta in quanto si verificano alcune tra le condizioni che determinano i fattori di rischio di incendi boschivi, tali periodi verranno indicati nei piani annuali antincendio.

### 6.2.2. PRESCRIZIONI E DIVIETI.

In detti periodi di vigilanza da parte degli Enti Locali e del C.F.S. viene intensificata, inoltre, valutate le condizioni meteorologiche, gli Enti Locali possono altresì, qualora lo ritengano opportuno, per motivi urgenti e contingibili e sentito il Coordinamento Provinciale del C.F.S. estendere temporaneamente l'applicazione delle stesse prescrizioni indicate per il periodo di massima pericolosità per rischio di incendi boschivi o dettare norme restrittive.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della Legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17 comma 32.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino della Regione Lazio.

La pubblicazione verrà ripetuta in concomitanza con quella del Piano annuale degli interventi per la prevenzione e lotta agli incendi boschivi per l'anno in corso.

IL VICE PRESIDENTE : F.to Lionello COSENTINO

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

